

**Telex n.4843/9 da Ministero Finanze-Dogane  
pervenuto al Compartimento Doganale di Trieste il 2 ottobre 1985  
sul regime doganale ferroviario**

da Minfinanze Dogane  
at Compartimento Doganale Trieste  
(rif.8403/7/5 del 16/8/1984)  
at Direzione Circostrizione Doganale Trieste  
(rif.31567 del 14/8/84)  
et per conoscenza  
at Ministero Esteri  
D G A E Uff. II

Prot nr.4843/9.24/vi<sup>1</sup> questa centrale amministrazione:

- 1) attesi principi contenuti in Convenzione commercio di transito paesi senza litorale, adottata New York 8 luglio 1965 (L.28 ottobre 1970, n.1505 G.U. 23 ottobre 1971 n.269)<sup>2</sup>;
- 2) considerato che articolo 234 Trattato Roma fa salvi diritti et obblighi derivanti da Convenzioni concluse anteriormente data entrata in vigore Trattato medesimo in misura in cui siano compatibili con esso;
- 3) tenuto conto articolo 169 T U L D<sup>3</sup> che dispone, in deroga, vigenza disposizioni più favorevoli per punti franchi Trieste compresi in porto franco cui allegato VIII Trattato pace tra Italia et potenze alleate et associate (Parigi 10 febbraio 1947) at cui Memorandum Londra (5 ottobre 1954);
- 4) tenuto presente che Direttiva Consiglio relativa at zone franche (69/75/CEE<sup>4</sup>) stabilisce che merci poste in zone franche sono considerate come non trovantesi nel territorio doganale della Comunità at fini applicazione misure tariffarie et restrizioni quantitative:

Dispone che at merci estere, giunte via mare at detto porto franco et destinate at estero, con transito attraverso territorio nazionale, ovvero, at merci provenienti via terra da altro stato et destinate at essere inoltrate at estero da stesso porto franco, venga applicato, - ovviamente qualora mezzo trasporto da utilizzarsi o utilizzato su territorio nazionale sia costituito da ferrovia - regime doganale ferroviario (R.D.F.) con procedura (estero per estero) cui at articolo 47 Regolamento Commissione (CEE) n.223/77 del 22 dicembre 1976<sup>5</sup>./

Conseguentemente Ufficio Doganale, situato at varco più volte richiamato porto franco, assumerà, per traffico cui trattasi, veste "Ufficio partenza"/./

Tanto premesso, si pregano uffici in indirizzo voler tempestivamente assumere opportuni contatti con enti et uffici interessati at fine dare sollecita attuazione quanto sopra, trasmettendo at scrivente, per preventiva approvazione, istruzioni che saranno emanate at uopo././

*Direttore Generale: Cantiello*

610485 DOGANE I  
460819 COMPTS I

<sup>1</sup> La fotocopia del telex riporta il timbro di ricezione del Compartimento Doganale Trieste 2 ott.1985 Prot.N.10491/7/5.

<sup>2</sup> Legge 28 ottobre 1970, n.1505 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio di transito dei paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965" (GU n.269 del 23.10.1971.)

<sup>3</sup> Il riferimento è al DPR 23 gennaio 1973, n.43 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

<sup>4</sup> Direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (GUCE n.58 del 08.03.1969, pagg.11-13). Abrogata dall'art.24, comma 3 del Reg. (CEE) n.2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

<sup>5</sup> Reg.(CEE) n.223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (GUCE n.38 del 09.02.1977, pagg.20-98).